DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 33

Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, sono estese a coloro che alla data del 30 giugno 1966, abbiano maturato nell'ultimo triennio il periodo di 360 giornate di effettiva utilizzazione e che a tale data risultino ancora utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I concorsi speciali di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, saranno banditi per le qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed inserviente. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' piu' ammessa alcuna forma di utilizzazione di personale non di ruolo, neanche a titolo del tutto precario e transitorio, escluso quello previsto nel primo comma del presente articolo, che sara' trattenuto fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma precedente.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-33/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it